VERBALE ACCORDO SINDACALE DI MOBILITA'

Addì, 25 Luglio 2011, si sono incontrate

- **PRONTOGROS MARCHE ABRUZZO MOLISE SPA IN LIQUIDAZIONE IN LIQUIDAZIONE** in persona del Liquidatore Sociale Dott. Luigi Gargioni
- **FILCAMS CGIL** Nazionale nella persona di Roberto Cornigli
- **FISASCAT CISL** Nazionale nella persona di Andrea Bartoli
- **UILTUCS UIL** Nazionale nella persona di Carlo Sama

per l'esame congiunto della procedura di mobilità avviata in data **22.07.2011**, tramite comunicazione anticipata via fax, dalla Società **PRONTOGROS MARCHE ABRUZZO MOLISE SPA IN LIQUIDAZIONE IN LIQUIDAZIONE**, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 4 ,5 e 24 della Legge 223/91.

Premesso che

i. in data 01.02.2011, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della **PRONTOGROS MARCHE ABRUZZO MOLISE SPA IN LIQUIDAZIONE** hanno esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto prodromico alla concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, causale crisi aziendale, fattispecie **CESSAZIONE ATTIVITÀ**, *ex art.. 1 comma 5 Legge 223/1991,* della durata di 12 mesi, decorrenti dal 01.02.2011, per un numero massimo di **56 dipendenti;**

ii. in pari data, 01.02.2011, le Parti hanno sottoscritto un accordo di mobilità i cui effetti si devono considerare esauriti alla data del **21.07.2011,** che si deve considerare come data di conclusione della procedura stessa;

iii. con decreto n. **60319** del **20.06.2011,** il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali :

- ha approvato il programma di Cassa Integrazione Straordinaria finalizzato alla cessazione di attività relativamente al periodo dal **01.02.2011** al **31.01.2012**, come da istanza;
- ha autorizzato la corresponsione del trattamento straordinario di Cassa integrazione per il periodo dal **01.02.2011** al **31.12.2011;**

iv. l'autorizzazione ministeriale alla corresponsione del trattamento Cassa integrazione per il periodo dal **01.01.2012** al **31.01.2012** è condizione *incertus an, incertus quando* sicchè la data del **31.12.2011** è da assumersi, ad oggi, quale termine ultimo di Cigs;

v. alla data odierna, risultano ancora in forza numero **43 lavoratori**, salvo risoluzioni non ancora acquisite dalla Società;

vi. nel contesto del piano di gestione degli esuberi di cui all'intervento di Cassa Integrazione Straordinaria, le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto:

- l'attivazione di una procedura di licenziamento collettivo ex L. 223/91 che consenta la collocazione in mobilità di numero **massimo 43 dipendenti** che dichiarino, anzitempo rispetto al termine del **31.12.2011,** la propria disponibilità all'immediata collocazione in mobilità, finalizzata al ricollocamento;

vii. nel contempo la Società si trova comunque nella necessità di:

- risolvere a tutti gli effetti, alla data del **31.12.2011,** i rapporti di lavoro, con conseguente collocazione in mobilità, di detti **43 dipendenti,** se non ricollocatisi secondo quanto al predente punto vi)

viii. Alla luce di quanto sopra, in data **22.07.2011** è stata attivata un ulteriore procedura di mobilità;

Tutto quanto sopra premesso dopo ampia ed approfondita discussione le parti hanno convenuto e concordato quanto di seguito:

1. le premesse costituiscono parte integrante sostanziale ed inscindibile della presente intesa;

2. le Parti concordano sulla necessità risolvere i rapporti di lavoro e quindi di collocare in mobilità un **numero massimo di 43 lavoratori, pari all'intero organico** della Società **PRONTOGROS MARCHE ABRUZZO MOLISE SPA IN LIQUIDAZIONE,** per i cui profili si rimanda all'apertura di procedura di mobilità del 22.07.2011, entro la data del **31.12.2011;**

3. Le parti concordano sul fatto che i predetti dipendenti della Società **PRONTOGROS MARCHE ABRUZZO MOLISE SPA IN LIQUIDAZIONE** da collocare in mobilità, sono individuabili:

a. **sulla base del criterio della sussistenza in forza alla data del 31.12.2011**, qualora la risoluzione del rapporto di lavoro sia disposta con effetto da pari data, non potendosi applicare, nel caso di specie, i criteri di scelta di cui all'Art. 5 L.223/91 in quanto la collocazione in mobilità coinvolgerà tutto il personale in forza alla data del **31.12.2011**, sicchè l'applicazione dei richiamati criteri risulta ininfluente;

Le parti concordano inoltre che i dipendenti da collare in mobilità sono altresì individuabili

b. sulla base del criterio di scelta, ad integrazione dei criteri di cui all'art 5 L.223/91, **del rilascio di dichiarazione di opzione, accettazione e non opposizione all'immediata collocazione in mobilità** , resa unitamente alla richiesta di esonero dal periodo di preavviso, qualora la risoluzione del rapporto di lavoro sia disposta anzitempo rispetto al **31.12.2011**

4. Le parti concordano che il termine del **31.12.2011** potrà essere prorogato sino e non oltre il **31.01.2012** unicamente nel caso in cui il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali autorizzi la corresponsione del trattamento Cassa integrazione anche per il periodo dal **01.01.2012** al **31.01.2012.** Ai fini della proroga del termine, detta autorizzazione dovrà pervenire entro e non oltre il **31.12.2011.**

5. La dichiarazione di cui al *punto 3 lettera b)* dovrà essere rilasciata contestualmente alla sottoscrizione di accordo di conciliazione individuale in sede sindacale , *ex art. 410 ss. c.p.c. artt. 1965 e ss c.c., 2113 c.c civ.* come da **MODELLO (A)** che si allega al presente accordo.

6. La risoluzione dei rapporti di lavoro sarà disposta dalla Società **PRONTOGROS MARCHE ABRUZZO MOLISE SPA IN LIQUIDAZIONE** secondo le modalità sopra esposte. **A tale proposito, le parti concordano di avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 comma 4 della legge 236/93.**

Si rimarca che i rapporti di lavoro si risolveranno a tutti gli effetti alla data del rilascio della dichiarazione di opzione e non opposizione alla collocazione in mobilità immediata rese dai dipendenti, ovvero, per i dipendenti che non esercitassero tale opzione, alla data del **31.12.2011**, salvo quanto al punto 4.

7. Con la firma del presente accordo le parti dichiarano esperita, con esito positivo, la procedura di mobilità della Società **PRONTOGROS MARCHE ABRUZZO MOLISE SPA IN LIQUIDAZIONE IN LIQUIDAZIONE** , attivata in data 22.07.2011 ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91, per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5 della citata Legge

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

Montaletto di Cervia (Ra) 25 Luglio 2011

PRONTOGROS MARCHE ABRUZZO MOLISE SPA IN LIQUIDAZIONE IN LIQUIDAZIONE

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL

Modello A)

VERBALE DI CONCILIAZIONE SINDACALE

(Ai sensi degli artt. 2113 c.c. , 1965 c.c. ed artt. 410 e ss. come modificati dalla Legge n. 533 del 1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998 e dalla n.183 del 4.11.10 e ss.mm.ii.)

Il giorno in il Sig.....qualità di conciliatore designato dalla rispettiva Organizzazione Sindacale ha esperito il tentativo di conciliazione sindacale

Tra

- Il Signor/Signora nato/a a in data e residente a Via,C.F.:..... rappresentato dall'O.S. nella persona del

e

- La Società **PRONTOGROS MARCHE ABRUZZO MOLISE SPA IN LIQUIDAZIONE** con sede legale in Cesena (FC) e sede amministrativa in Montaletto di Cervia (RA) , in persona del liquidatore sociale , Dott. Luigi Gargioni

Il conciliatore, accertata l'identità delle Parti, la capacità e il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4 C.C. e degli artt. 411 comma 3 e dell'art. 412 C.P.C. come modificati dalla Legge 11.08.1973 n. 533 e dai Decreti Legislativi n. 80 del 31.03.1998 e n. 387 del 29.10.*1998* e dalla n.183 del 4.11.10 e ss.mm.ii

Dopo ampia discussione e dopo aver esaminato tutti gli elementi di fatto e le ragioni che le parti hanno addotto, il conciliatore dà atto che le parti stesse hanno raggiunto l'accordo sulle seguenti basi:

Premesso che:

- tra la Società **PRONTOGROS MARCHE ABRUZZO MOLISE SPA IN LIQUIDAZIONE** e il lavoratore, è intercorso un rapporto di lavoro a partire dal;

- la Società **PRONTOGROS MARCHE ABRUZZO MOLISE SPA IN LIQUIDAZIONE** ha avviato una procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 , 5 e 24 legge n. 223/1991, conclusa con esito positivo mediante verbale di accordo sindacale sottoscritto in data **25.07.2011;**

- con verbale di accordo sindacale di cui al punto precedente, le Parti Sociali hanno stabilito numero 2 criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità dei lavoratori, uno dei quali è :

 il rilascio da parte degli stessi di dichiarazione della propria opzione , accettazione e non opposizione alla collocazione immediata, resa unitamente alla richiesta di esonero dal periodo di preavviso, da manifestarsi mediante attraverso la sottoscrizione di accordo di conciliazione individuale ex artt. 1965 e ss c.c., 2113 c.c. e 410 e ss c.p.c.

- in ossequio al criterio sopra richiamato , in data il lavoratore ha comunicato all'azienda , unitamente alla richiesta di esonero dal periodo di preavviso , la propria opzione , accettazione e non opposizione all' immediata collocazione in mobilità manifestando pertanto la volontà di risolvere a tutti gli effetti il predetto rapporto di lavoro con la Società **PRONTOGROS MARCHE ABRUZZO MOLISE SPA IN LIQUIDAZIONE** alla data del;

- L'Azienda , riscontrata e valutata la dichiarazione del dipendente , ha aderito alla stessa comunicando con raccomandata a mani al lavoratore la risoluzione del rapporto di lavoro di cui sopra e la conseguente collocazione in mobilità del dipendente , con effetto dalla data di ricevimento della stessa, e cioè dal;

- le Parti intendono prevenire in via conciliativa ogni vertenza che possa insorgere in relazione al rapporto di lavoro intercorso ed alla sua risoluzione

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante , sostanziale ed inscindibile del presente accordo.

2. A seguito della conclusione con esito positivo della procedura di mobilità della Società **PRONTOGROS MARCHE ABRUZZO MOLISE SPA IN LIQUIDAZIONE** e alla successiva comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente collocazione in mobilità del lavoratore a partire dalla data di ricevimento della stessa, le Parti dichiarano di considerare il rapporto di lavoro di cui alle premesse concluso a tutti gli effetti alla data del

3. In merito a suddetta risoluzione, la Società, aderendo alla richiesta di esonero dal periodo di preavviso formulata dal dipendente, dichiara di rinunciare all''indennità sostitutiva del preavviso spettantele;

4. Il lavoratore, a fronte dell'accettazione da parte dell'azienda di riscontrare positivamente la dichiarazione resa e di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente collocazione in mobilità alla data del, dichiara espressamente;

- di accettare é di non opporsi alla propria immediata collocazione in mobilità con effetto dalla data del

- di rinunciare in via sostanziale e definitiva, fatta salva la mera verifica contabile relativa alle spettanza arretrate/correnti e di fine rapporto che saranno liquidate secondo tempistiche dettate dalla procedura di concordato preventivo in essere , ad ogni diritto, azione o ragione ancorché sino ad oggi non menzionato nei confronti della **PRONTOGROS MARCHE ABRUZZO MOLISE SPA IN LIQUIDAZIONE** e/o delle società collegate e/o connesse e/o controllate e/o controllanti in ordine al rapporto di lavoro e alla sua risoluzione quali , a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: alla retribuzione mensile, alla retribuzione variabile, Tfr, lavoro straordinario e relative incidenze su ferie, 13^ e 14^e , al compenso a titolo di tredicesima e quattordicesima, al periodo di preavviso previsto dal CCNL e/o dalle disposizione di legge, a ferie, festività ed ex festività, a fringe benefits , nonché a qualsiasi domanda di risarcimento danni ex art. 2103 c.c.

5. Per ogni altro effetto il lavoratore conferma che, con le intese qui documentate, hanno voluto e di fatto composto totalmente e definitivamente tutte le questioni e pendenze, ancorché ad oggi non denunciate né esaminate, connesse con l'intercorso rapporto di lavoro e con la sua risoluzione, per mezzo di negozio transattivo irrevocabile in modo che ogni domanda connessavi sia da ritenersi come già definita e pertanto improponibile.

Fato, letto, confermato e sottoscritto.

Montaletto di Cervia (Ra) ,.....

PRONTOGROS MARCHE ABRUZZO MOLISE SPA IN LIQUIDAZIONE _____

O.S. _____

il Lavoratore _____

Il sottoscritto conciliatore, come sopra designato, dopo aver proceduto all'identificazione delle Parti nel seguente modo:

Sig.
rilasciata dal Comune di

Carta d'Identità N.
il

Sig.
rilasciata dal Comune di

Carta d'Identità N.
il

Sig.
rilasciata dal Comune di

Carta d'Identità N.
il

DICHIARA

che le sottoscrizioni delle Parti medesime sono autografe e che sono state apposte in calce al presente verbale di conciliazione contestualmente ed in sua presenza.

Il Conciliatore _____